

monitoraggio sanitario, dell'«Area fuori Porto Garibaldi» (PG«n»). (Tav. 1 colore giallo) provvidenze di cui all'art. 5;

1.1.2 Area demaniale marina denominata «Area fuori Ravenna» sulla quale insistono impianti di allevamento molluschi (Ra «n»). (Tav. 2 colore giallo) provvidenze di cui all'art. 5;

1.1.3 Area demaniale marina denominata «Area fuori Cervia» sulla quale insistono impianti di allevamento molluschi (Cer «n»). (Tav. 2 colore giallo) provvidenze di cui all'art. 5;

1.1.4 Area demaniale marina denominata «Area fuori Cesenatico - Gatteo» sulla quale insistono impianti di allevamento molluschi suddivisa ai fini del monitoraggio sanitario in due zone (CeGa «n»). Tav. 3 (colore giallo) provvidenze di cui all'art. 5;

1.1.5 Area demaniale marina denominata «Area fuori Bellaria» sulla quale insistono impianti di allevamento molluschi. (Bel «n.»). (Tav. 3 colore giallo) provvidenze di cui all'art. 5;

1.1.6 Area demaniale marina denominata «Area fuori Riccione Cattolica» sulla quale insistono impianti di allevamento molluschi suddivisa ai fini del monitoraggio sanitario in tre zone (RiCa «n»). (Tav. 3 colore giallo) provvidenze di cui all'art. 5;

2. Zone di Tipo B di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi nelle quali è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano esclusivamente dopo un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione:

2.1 Aree marine di produzione in allevamento di molluschi bivalvi. (Tav. 1 colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.1.1 Area della Sacca di Goro: in concessione demaniale per il mantenimento di impianti di molluschicoltura, suddivisa, ai fini del monitoraggio sanitario, in aree (C «n») dedicate all'allevamento dei molluschi (*Ruditapes spp.*). (Tav. 1 colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.2 Aree marine costiere comprese tra la linea di riva ed una linea parallela distante 0,3 m.m. (555,6 m). (Tav. 1 colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.2.1 Area marina costiera antistante la costa della Provincia di Ferrara. (Tav. 1 colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.3 Aree delle acque interne di allevamento di molluschi bivalvi. 2.3.1 NAV - PAL Canale Navigabile (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra il ponte Pega (Comacchio) ed il ponte sulla Romea e Canale Pallotta (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra l'incrocio verso Nord con il Canale Navigabile e l'incrocio verso Sud con il Canale Sub Lagunare. (Tav. 1a colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.3.2 FAT-Canale Sub lagunare Fattibello (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra la confluenza con il Canale Navigabile nei pressi del Ponte Pega (Comacchio) e la confluenza con il Canale Valletta. (Tav. 1a colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.3.3 VAL Canale Valletta (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra la confluenza con il Canale Sub Lagunare Fattibello e l'incrocio con il canale Navigabile. (Tav. 1a colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.3.4 LOG - Canale Logonovo (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra il ponte che collega il Lido degli Estensi con il Lido di Spina (Viale delle Acacie) e la chiusa che separa il Canale Logonovo dal Canale Valletta. (Tav. 1a colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.3.5 FOC - VEN Canale della Foce (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra il canale delle Vene e l'incrocio fra i canali della Foce, Logonovo e Valletta. (Tav. 1a colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

2.3.6 VEN - Canale delle Vene (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra la confluenza con il Canale Logonovo e la confluenza con il Canale Bellocchio. (Tav. 1a colore viola) provvidenze di cui all'art. 5;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 marzo 2024

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

24A01599

DECRETO 19 marzo 2024.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» nei territori della Regione Veneto.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;



Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024 recante «Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché dei danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA.112747;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di dichiarazione (Deliberazione della giunta regionale n. 165/DGR del 20 febbraio 2024) di evento eccezionale a causa dell'evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi a partire dal mese di giugno 2023 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione del Veneto così come elencate nell'allegato A «Relazione tecnica a supporto della proposta di declaratoria» per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che l'evento eccezionale citato è ancora attualmente in corso nelle aree delimitate dalla suddetta delibera regionale;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie granchio blu «Callinectes sapidus»*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi a partire dal mese di giugno dell'anno 2023 ed ancora attualmente in corso nelle sottoindicate aree del territorio della Regione Veneto per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

San Michele al Tagliamento aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Caorle aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Eraclea aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5 commi;

Quarto d'Altino aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Venezia aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5 commi;

Jesolo aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Cavallino Treporti aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Campagna Lupia aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Mira aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Chioggia aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Codevigo aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Rosolina aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Porto Viro aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Porto Tolle aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 marzo 2024

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

24A01600

